

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 4-2441

Approvazione criteri per il finanziamento di progetti degli enti gestori per l' accoglienza di minori COVID positivi asintomatici e paucisintomatici da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Spesa di euro 250.000,00 (cap. 153112 del bilancio finanziario gestionale regionale 2020-22, annualita' 2020 e 2021).

A relazione dell'Assessore Caucino:

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante ""Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 'Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19'";

vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute del 23 ottobre 2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35";

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 'Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19', e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19’”;

vista la L.R. n. 1 dell'8 gennaio 2004, che all'art. 4 lett. m), tra le funzioni della Regione prevede la realizzazione di iniziative di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello europeo e internazionale;

vista la D.G.R. n. 4-1211 del 10 aprile 2020, con la quale sono stati approvati i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali delle strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di tutela per la necessaria quarantena da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuazione del fabbisogno di strutture e procedure per l'attivazione;

vista la D.G.R. n. 1-2253 dell'11.11.2020 “Aggiornamento DGR n. 2-1821 del 5.8.2020. Approvazione linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, minori, anziani, area dipendenze, di prevenzione e contrasto alla violenza nella fase 4 di emergenza da COVID 19”;

vista la D.G.R. n. 2-2254 dell'11.11.2020 “Aggiornamento e revisione linee di indirizzo per il reperimento di strutture residenziali “alberghere”, “extra alberghiere” “sociali”, “socio-sanitarie” e “sanitarie” per offrire risposta a pazienti asintomatici o paucisintomatici colpiti da virus COVID 19 ed altre misure finalizzate alla continuità assistenziali. Revoca della D.G.R. n. 14-1150 del 20.3.2020.

Considerato che:

alla luce di quanto disposto dalle misure di fronteggiamento emergenza Covid 19, emergono dall'esperienza più recente dei Servizi e dalla rapida evoluzione del quadro epidemiologico, criticità collegate all'esigenza di accoglienza di minori covid-positivi asintomatici o paucisintomatici, privi di una rete familiare in grado di accoglierli e di gestire la fase di positività, in assenza della necessità di ricovero in presidio ospedaliero, oppure per i quali sia necessaria una collocazione urgente fuori dalla famiglia di origine, per motivi di tutela e protezione, in attuazione di Provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Nello specifico, si ravvisano due ordini di problemi rilevati nella realtà operativa, anche in considerazione della assoluta necessità di disporre di soluzioni di accoglienza adeguate:

- difficoltà ad accogliere minori covid-positivi allontanati in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria (provvedimento di allontanamento per ragioni di tutela e protezione del minore, provvedimenti penali che dispongono il collocamento in struttura), nelle strutture esistenti sul territorio regionale o in affidamento familiare a terzi, garantendo il rispetto di tutte le dovute cautele sanitarie per i minori che già si trovano inseriti e per il personale in esse operanti e per gli affidatari stessi;
- difficoltà ad accogliere minori covid-positivi con genitori interessati da COVID19 ospedalizzati, che non dispongono di rete parentale e dove non possa venir disposto dai servizi sociali competenti lo spostamento per ragioni di sanità pubblica nelle strutture già esistenti sul territorio regionale o in affidamento familiare di terzi, garantendo le dovute cautele sanitarie per i minori che già si trovano inseriti e per il personale in esse operanti o per gli affidatari stessi;

preso atto inoltre dell'ulteriore problematica di recente riscontrata, di assicurare tempestiva accoglienza ai nuclei madre bambino, vittime di maltrattamenti intrafamigliari, risultati COVID-positivi. Anche ai fini di assicurare la massima protezione ai suddetti nuclei, si ritiene necessario non prevedere l'attivazione di una struttura ad hoc, ma privilegiare soluzioni che localmente si possono realizzare attraverso il convenzionamento con strutture alberghiere o strutture residenziali di vario tipo, autorizzate ed operative in base alla normativa vigente.

In questo caso, il convenzionamento con le strutture individuate viene disposto dai soggetti titolari dei centri Antiviolenza, che utilizzano a tale scopo le risorse assegnate annualmente dalla Regione Piemonte e dal Dipartimento Pari Opportunità per il sostegno alle soluzioni di accoglienza per le donne vittime di violenza, sole e con figli e figlie.

Ritenuto, inoltre, che le situazioni di fatto, fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della Salute Pubblica, pertanto, per quanto riguarda le tipologie di strutture da attivarsi e/o riattivarsi, si ritiene opportuno fare riferimento a quanto a livello regionale si è definito, nel corso della prima fase dell'emergenza, con la DGR 4-1211 del 10.04.2020 recante i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali per le strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di tutela per la necessaria quarantena da Covid-19.

Si rende quindi necessario individuare urgentemente adeguate modalità per l'attivazione di un numero minimo di 5 progetti di accoglienza sul territorio regionale (uno per ciascun quadrante, più uno nella città di Torino), da parte dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali in accordo con le ASL territorialmente competenti e gli enti del terzo settore interessati all'attivazione e gestione di tali progetti di accoglienza, per entrambi i target di minori suddetti, che garantiscano ai minori inseriti l'accoglienza e l'assistenza continuativa, fino a completa negativizzazione e rientro in famiglia, successivamente alla completa guarigione degli adulti di riferimento, oppure collocazione stabile in attuazione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di allontanamento del minore dal nucleo di origine.

Quanto sopra, nell'interesse superiore dei minori e per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, deve essere applicato per l'accoglienza dei minori di cui alle tipologie sopra specificate.

A tal fine, valutata l'esigenza, pertanto, di intervenire a sostegno dei progetti di accoglienza con un finanziamento a carattere straordinario finalizzato a fronteggiare l'emergenza sanitaria con specifico riferimento ai minori nelle situazioni sopra descritte, pari ad euro 250.000,00 interamente a valere sul bilancio finanziario e gestionale regionale 2020-2021, secondo la seguente ripartizione:

-€ 150.000,00 sul cap. 153112 annualità 2020;

-€ 100.000,00 sul cap. 153112 annualità 2021;

ritenuto necessario approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento "Criteri per il finanziamento di progetti di soluzioni di accoglienza per minori COVID positivi da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

D'intesa con le strutture competenti del DIRMEI e dell'Unità di Crisi che si sono espresse favorevolmente sul documento allegato alla presente deliberazione;

vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione 2020-2022";

vista la D.G.R. n. 16-1198 del 03/04/2020 avente ad oggetto “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”.

Tutto ciò premesso.

Accertata alla data odierna la disponibilità degli stanziamenti di competenza e cassa sul bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021 sul capitolo 153112.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

-di approvare i criteri per il finanziamento di progetti di soluzioni di accoglienza per minori COVID positivi asintomatici e paucisintomatici, da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di dare atto che alla spesa complessiva di € 250.000,00 derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si farà fronte con risorse a valere sul bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021, cap. 153112, secondo la seguente ripartizione:

-€ 150.000,00 sul cap. 153112 annualità 2020;

-€ 100.000,00 sul cap. 153112 annualità 2021;

-di prevedere che l'esercizio delle attività finanziate attivate in conformità ai requisiti di cui al presente provvedimento è consentito per tutta la durata dell'emergenza COVID 19, più un ulteriore periodo di 30 giorni successivo alla conclusione dell'emergenza, finalizzato al rientro a casa per i minori e per il trasferimento presso la soluzione di accoglienza appropriata, nel caso di minori per cui sia stato disposto l'inserimento in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;

- di demandare al Dirigente competente della Direzione Regionale Sanità e Welfare, Settore A1419A, l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)

Allegato

Criteria per l'accesso ai finanziamenti di progetti per l'accoglienza di minori COVID positivi asintomatici e paucisintomatici da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

a) Finalità

Alla luce di quanto disposto dalle misure di fronteggiamento emergenza Covid 19, i finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati al sostegno di progetti volti a dare risposta alle più recenti criticità del quadro epidemiologico, collegate all'esigenza di accoglienza di minori covid-positivi asintomatici o paucisintomatici, privi di una rete familiare in grado di accoglierli e di gestire la fase di positività, oppure per i quali sia necessaria una collocazione urgente fuori dalla famiglia di origine, per motivi di tutela e protezione, in attuazione di Provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

b) Attività oggetto di finanziamento

Nello specifico, si ravvisano due ordini di problemi nella realtà operativa, anche in considerazione dell'assoluta necessità di disporre di soluzioni di accoglienza adeguate:

- difficoltà ad accogliere minori covid-positivi asintomatici e paucisintomatici allontanati in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria (provvedimento di allontanamento per ragioni di tutela e protezione del minore, provvedimenti penali che dispongono il collocamento in struttura) , nelle strutture esistenti sul territorio regionale o in affidamento familiare a terzi, garantendo il rispetto di tutte le dovute cautele sanitarie per i minori che già si trovano inseriti e per il personale in esse operanti e per gli affidatari stessi;
- difficoltà ad accogliere minori covid-positivi asintomatici e paucisintomatici con genitori interessati da COVID19 ospedalizzati, che non dispongono di rete parentale e dove non possa venir disposto dai servizi sociali competenti lo spostamento per ragioni di sanità pubblica nelle strutture già esistenti sul territorio regionale o in affidamento familiare di terzi, garantendo le dovute cautele sanitarie per i minori che già si trovano inseriti e per il personale in esse operanti o per gli affidatari stessi.

Nello specifico si intende sostenere la realizzazione di un numero minimo di 5 progetti di accoglienza sul territorio regionale (uno per ciascun quadrante, più uno nella città di Torino), da parte dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali in accordo con gli enti del terzo settore interessati all'attivazione e gestione di tali progetti di accoglienza, per entrambi i target di minori suddetti che garantiscano ai minori inseriti, l'accoglienza e l'assistenza continuativa, fino a completa negativizzazione e rientro in famiglia, successivamente alla completa guarigione degli adulti di riferimento, oppure collocazione definitiva a seguito dell'allontanamento dal nucleo di origine.

Ritenuto, inoltre, che le situazioni di fatto, fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della Salute Pubblica, pertanto, per quanto riguarda le tipologie di strutture da attivarsi e/o riattivarsi, si ritiene opportuno fare riferimento a quanto a livello regionale si è definito, nel corso della prima fase dell'emergenza, con la DGR 4-1211 del 10.04.2020 recante i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali per le strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di tutela per la necessaria quarantena da Covid-19.

Pertanto, i progetti proposti possono prevedere il ricorso a:

1. reti di famiglie e famiglie comunità, secondo le modalità previste con DGR n. 79 -11035 del 17.11.2003,

2. strutture residenziali per minori in possesso dei requisiti di cui alla DGR 4-1211 del 10.04.2020;
3. strutture residenziali socio-assistenziali per minori già attive ai sensi della DGR n. 25-5079 del 18.12.2012, temporaneamente non utilizzate;

Di seguito le misure di carattere generale che dovranno essere rispettate:

- le realtà (strutture residenziali, famiglie comunità, reti di famiglie) individuate devono accogliere esclusivamente, per tutta la durata del progetto, minori COVID-positivi, asintomatici e paucisinomatici,
- le strutture devono essere dedicate esclusivamente all'accoglienza del target di cui trattasi, creando aree e percorsi separati, in modo da evitare qualsiasi commistione tra gli ospiti covid-positivi ed altri soggetti;
- previsione dell'accesso medico/infermieristico a chiamata;
- l'attività di accoglienza deve intendersi comprensiva dei pasti (colazione, pranzo, cena e spuntino), da fornirsi sempre nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio, nonché la fornitura di biancheria, il lavaggio, anche di quella personale, la fornitura dei prodotti per l'igiene personale e della pulizia delle camere, garantendo idonei percorsi sporco-pulito;
- il personale dedicato ed adeguatamente formato deve prestare in via esclusiva la propria opera in tali strutture/reti o famiglie comunità;
- le progettualità siano opportunamente distinte secondo la fascia di età dei minori accolti: fascia 6-11 anni e 12-17 anni;
- adozione di tutte le misure idonee di prevenzione e contenimento del contagio, mediante funzioni di accompagnamento, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, oltre che un'azione di formazione e responsabilizzazione degli operatori e degli ospiti.

Le realtà individuate dovranno garantire il rispetto delle misure per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV 2 e della patologia correlata (COVID-19), già definite da specifiche norme o da circolari ministeriali e dalle linee guida allo scopo emanate dall'istituto Superiore di Sanità, nonché dalle autorità regionali preposte alla gestione dell'emergenza in riferimento agli ospiti, al personale e all'accesso in sicurezza di eventuali soggetti esterni.

Considerata l'attuale situazione emergenziale, è possibile prevedere la possibilità di acquisire nuovi titoli autorizzativi da parte delle competenti Commissioni, entro 10 giorni dalla richiesta.

Sarà data la priorità a strutture strutture già esistenti ed in possesso dei titoli autorizzativi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti, tuttavia, ai sensi della L.R.01/04, le funzioni amministrative di vigilanza su eventuali nuove strutture da autorizzare saranno effettuate dalle Commissioni di Vigilanza di competenza, entro 10 giorni dalla ricezione delle nuove istanze, stante l'urgenza in esame, anche per la redazione degli atti per l'attivazione del servizio.

Nel caso di incremento degli standard di personale previsti dalla normativa vigente, sulla base di progettualità individualizzate per esigenze di carattere socio-sanitario, in analogia di quanto previsto con DGR n. 25-5079 del 2012, i relativi oneri saranno a carico del Servizio sanitario nazionale.

Il personale dovrà essere adeguatamente formato e garantire il rispetto delle misure per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV 2 e della patologia correlata "COVID-19) già definite da specifiche norme o da circolari ministeriali e dalle linee guida allo scopo emanate

dall'Istituto Superiore di Sanità nonché dalle autorità regionali preposte alla gestione dell'emergenza.

I minori dovranno essere accolti su iniziativa dell'ente gestore competente per territorio, di concerto con le Autorità sanitarie competenti.

c) Destinatari dei finanziamenti

I progetti di cui trattasi possono essere presentati dai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di capofila, in accordo con gli enti del terzo settore, iscritti nei relativi registri e/o all'anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate, interessati all'attivazione e gestione di tali progetti di accoglienza.

d) Entità dei finanziamenti

La dotazione finanziaria complessiva dei finanziamenti stanziati dalla Regione Piemonte per l'attuazione dei progetti ammonta ad euro 250.000,00 sul cap. 153112 del bilancio finanziario gestionale regionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021, articolati nel modo seguente:

- € 150.000,00 annualità 2020
- € 100.000,00 annualità 2021.

Per ciascun progetto è previsto un finanziamento massimo di € 50.000,00.

e) Spese ammissibili

I finanziamenti sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- a) Spese di personale: massimo 50%
- b) Spese per attrezzature e materiali di consumo: massimo 20%
- c) Spese per affitto locali: massimo 20%
- d) Altre spese dirette all'attuazione dell'intervento: massimo 10%.

f) Procedura per la presentazione delle istanze di contributo

Con successiva determinazione dirigenziale saranno disciplinate la procedura per la presentazione delle domande di contributo, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi stessi.

g) Modalità di ammissione a contributo e criteri di valutazione

La Regione Piemonte, sulla base delle istanze pervenute, recanti la descrizione sintetica del partenariato coinvolto, degli obiettivi e delle azioni di massima previsti, in coerenza con quanto descritto al punto b) del presente atto, e del relativo piano finanziario, provvederà all'individuazione delle istanze ammissibili ed alla contestuale assegnazione dell'acconto dei finanziamenti, con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

Le istanze ammissibili saranno valutate da specifico nucleo di valutazione che sarà eventualmente costituito con specifico del Dirigente del Settore competente, ai fini della stesura di apposita graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo
Qualità della proposta progettuale con riferimento alle esigenze dei minori da accogliere (minori covid positivi, in assenza di rete familiare/minori covid-positivi allontanati dalla famiglia a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria)	20 (0 punti: progettazione insufficiente; 7 punti: progettazione parzialmente adeguata; 14 punti: progettazione adeguata; 20 punti: progettazione eccellente)
Tipologia, qualifica ed esperienza delle figure professionali coinvolte	20 (0 punti: insufficiente; 7 punti: parzialmente adeguata; 14 punti: adeguata; 20 punti: eccellente)
Presenza di un sistema di rilevazione di indicatori di monitoraggio e valutazione degli esiti degli interventi effettuati	10 (0 punti: insufficiente; 3 punti: parzialmente adeguata; 6 punti: adeguata; 10 punti: eccellente)
Rete territoriale (partnership documentata con soggetti pubblici e privati)	15 (0 punti: progettazione insufficiente; 5 punti: progettazione parzialmente adeguata; 10 punti: progettazione adeguata; 15 punti: progettazione eccellente)
TOTALE	65

Punteggio minimo richiesto per accedere al finanziamento: 22 punti, distribuiti sui 4 criteri della valutazione di cui alla tabella sopra riportata.

L'ammissione a contributo e la contestuale assegnazione dei finanziamenti saranno disposti con apposita determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile della Direzione competente.

h) Durata del progetto

L'esercizio delle attività finanziate attivate in conformità ai requisiti di cui al presente atto, è consentito per tutta la durata dell'emergenza Covid 19, più un ulteriore periodo di 30 giorni successivo alla conclusione dell'emergenza, finalizzato al rientro a casa per i minori e per il trasferimento presso la soluzione di accoglienza appropriata, nel caso di minori per i cui sia stato disposto l'inserimento in attuazione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

i) Responsabile del procedimento e termine di conclusione del procedimento

Ai sensi dell'art. 10 – Capo III – L.R. n. 14 del 14.10.2014 il Responsabile del procedimento è la Dirigente Regionale pro-tempore del Settore Politiche per i bambini e le Famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

Ai richiedenti sarà data comunicazione dell'avvio del procedimento, non oltre i 10 giorni dall'avvio dello stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14).

Il procedimento amministrativo si concluderà entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle istanze, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento o di diniego.

Per ogni altra disposizione attinente la procedura di selezione del presente bando si fa riferimento alla L.R. 14.10.2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

l) Diffusione dell'iniziativa

I beneficiari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata alla diffusione e conoscenza degli interventi finanziati le fonti del finanziamento anche mediante l'esposizione di loghi forniti esclusivamente dalla Regione Piemonte.

m) Verifiche e controlli

In sede di erogazione dell'acconto e del saldo, l'Amministrazione Regionale è tenuta ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

L'Amministrazione regionale si riserva di effettuare, a campione, verifiche sull'effettiva entità delle spese dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di contributo e sull'attuazione degli interventi.

Il finanziamento potrà essere revocato nei seguenti casi:

- I. qualora i soggetti destinatari non realizzino gli interventi nei termini previsti;
- II. in caso di realizzazione degli interventi in maniera difforme da quanto previsto in sede di istanza, anche in termini di durata temporale, senza averne concordato previamente le modifiche con l'Amministrazione Regionale.

n) Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti al Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- I. i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite con LR 4/2016. I dati acquisiti a seguito del presente provvedimento, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- II. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale,
- V. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- VI. i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni;
- VII. i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati

trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti indicati (Settore Politiche per i bambini, le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte tel. 011/432 1459) o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.